

Obiettivi Operativi

Valorizzazione e governo delle partecipate

Responsabile della gestione: dott.ssa Valeria Renaldin

Descrizione:

Per il triennio 2018 – 2020, considerati gli indirizzi contenuti nella Sezione Strategica, si formulano i seguenti obiettivi:

- Svolgimento dei controlli sulle società partecipate secondo le modalità previste dal Regolamento provinciale sui controlli interni, utilizzando l'apposita metodologia approvata con determinazione dirigenziale n. 2100/2013, e aggiornata annualmente, con cadenza semestrale.

La prima fase dei controlli interni consiste, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 1, TUEL e dell'art. 9 del suddetto Regolamento provinciale, nella definizione preventiva, degli obiettivi gestionali cui deve tendere la società controllata ed in house Padova Attiva (di seguito specificati).

La seconda fase dei controlli riguarda tutte le società partecipate e si traduce nell'acquisizione delle informazioni utili al monitoraggio sul loro andamento, tramite i documenti di bilancio, i prospetti periodici della "situazione economico e patrimoniale", i verbali delle Assemblee, le consultazioni dei siti istituzionali delle società, le informazioni trasmesse dalle società.

Sulla base delle informazioni acquisite, l'Amministrazione effettua il monitoraggio semestrale mediante la compilazione delle schede facenti parte della succitata metodologia, e analizza gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e le eventuali criticità emerse in merito all'andamento o al rispetto della normativa in materia di società partecipate.

- Acquisizione dei dati e aggiornamento sul sito istituzionale dei prospetti informativi relativi alle società partecipate, agli enti di diritto privato in controllo pubblico ed agli enti pubblici vigilati in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Redazione Relazione Tecnica Illustrativa e proposta di piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, da approvare entro il 31/12/2018, ai sensi dell'articolo 20 D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.
- Attività di monitoraggio circa l'attuazione da parte delle società partecipate di quanto stabilito con Delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 28/09/2017, in conformità all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, in merito alla dismissione della partecipazione della Provincia nelle società indirettamente detenute tramite Padova Attiva srl.
- Formulazione dei seguenti indirizzi e obiettivi, per l'esercizio 2018, per Padova Attiva S.r.l., società controllata in house affidataria di servizi strumentali:

n. 1 rispetto degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento
n. 2 rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

La verifica del raggiungimento degli obiettivi n. 1 e 2 sarà effettuata mediante la presentazione da parte della Società, alla Provincia, di apposita relazione esplicativa entro il termine del 28/02/2019.

Con riferimento al **punto 1**, gli obiettivi sono quelli di seguito individuati:

OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 175/2016, PER PADOVA ATTIVA S.R.L.. ANNO 2018

Premessa

1. Inquadramento normativo della Società Padova Attiva s.r.l.

Padova Attiva s.r.l. è una società partecipata totalmente dalla Provincia di Padova ed, in quanto tale, **rientra nella definizione di società a controllo pubblico** prevista dall'art. 2, lettere m) e b), D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

La Società **rientra altresì nella definizione di società *in house***, in quanto:

- a) è sottoposta a controllo analogo da parte della Provincia, esercitato attraverso *"un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative"* della Società (art. 2, lettere c) e o) del D.Lgs. n. 175/2016;
- b) svolge la propria attività, consistente nell' "autoproduzione di beni o servizi strumentali dell'ente", a favore della Provincia.

2. Normativa sugli obiettivi sulle spese di funzionamento per le società controllate.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a fissare, *"con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate"*; a loro volta le società a controllo pubblico sono tenute a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (art. 19, comma 6, del suddetto Decreto Legislativo).

A seguito della sentenza n. 251/2016, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del procedimento di formazione del D.Lgs. n. 175/2016 (avendo l'art. 16 della Legge delega n. 124/2015 previsto l'acquisizione del parere anziché dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni), il Governo ha avviato l'iter per l'approvazione di un decreto legislativo, correttivo ed integrativo del D.Lgs. n. 175/2016, approvato il 16/06/2017 (Decreto Legislativo n. 100/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/06/2017 ed in vigore dal 27/06/2017). Tale Decreto ha apportato alcune modifiche agli articoli 19 e 25 in materia gestione e spese di personale.

2.1 Disposizioni specifiche e orientamenti giurisprudenziali in merito alle spese di personale delle società controllate.

Si dà atto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016, come modificate ed integrate dal D.Lgs. n. 100/2017.

Ai sensi dell'**art. 19, comma 5**, gli obiettivi riguardano anche *"il contenimento degli oneri contrattuali e*

delle assunzioni di personale”, tenuto conto:

- del settore in cui opera la Società;
- di quanto stabilito all'art. 25,
- delle eventuali disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale a carico degli enti controllanti.

L'art. 25 prevede:

- **al comma 1:** l'obbligo per le società a controllo pubblico di procedere ad una ricognizione del personale in servizio entro il 30 settembre 2017, anche in relazione a quanto stabilito nella revisione straordinaria delle partecipazioni prevista all'art. 24, al fine di individuare eventuali eccedenze, da trasmettere alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata; con prot. 107224 del 24/10/2017 Padova Attiva trasmetteva alla Provincia l'esito della ricognizione. Nel 2018 la Società deve trasmettere tale esito alla Regione, se ancora non ha provveduto;
- **al comma 4:** il divieto per le società controllate di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 30/06/2018, se non attingendo agli specifici elenchi del personale eccedente di altre società controllate formati e gestiti dalle Regioni con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, con conseguente legittimità delle sole assunzioni a tempo determinato o con altra forma di lavoro flessibile. Il suddetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

La prima pronuncia in merito alle disposizioni sopra menzionate è della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Regione Abruzzo: si tratta della deliberazione n. 252 del 21/12/2016, con cui è stato precisato che, in base agli artt. 19 e 25 del D.Lgs. n. 175/2016, non è possibile derogare in alcun modo all'obbligo di contenimento delle spese di personale ed all'obbligo di contenimento delle assunzioni nelle società controllate, neppure nell'ipotesi in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi.

Per quanto riguarda i **vincoli a carico dell'ente controllante Provincia**, l'articolo 1, comma 420, della Legge n. 190/2014 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle Province delle Regioni ordinarie è fatto divieto"* di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, di attivare rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110 TUEL, nonché di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, L. n. 122/2010.

L'art. 22, comma 5, del D.L. n. 50/2017, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che il suddetto divieto relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della L. n. 56/2014.

2.3 Disposizioni specifiche in materia di spese di funzionamento per le società in house

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, le società in house, sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

3. Previsioni dello Statuto di Padova Attiva s.r.l. in materia di spese di funzionamento

In base agli articoli 6 e 17 del nuovo Statuto di Padova Attiva s.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 di reg. in data 16/03/2017, e deliberato dall'Assemblea dei Soci il 31/03/2017, spetta alla competenza del Socio Unico l'approvazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, previamente definiti dalla

4. Politiche di contenimento dei costi attuate ad oggi da Padova Attiva s.r.l. sulla base degli indirizzi della Provincia di Padova

In base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 175/2016 (art. 3bis, comma 6, della L. n. 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 559, lettera b) della L. n. 147/2013) le società affidatarie *in house* erano tenute ad adottare, con propri provvedimenti, i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche contributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2bis, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008.

In ottemperanza a tali disposizioni, la Provincia, con provvedimento n. 38 di reg. del 29/09/2014 del Vice Presidente, ha definito i criteri e le modalità di attuazione del principio del contenimento dei costi del personale da parte di Padova Attiva s.r.l., di seguito specificati:

a) vincoli assunzionali:

- 1) divieto di nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- 2) divieto di trasformazione dei n. 2 rapporti di lavoro a tempo parziale a tempo pieno;
- 3) divieto di assunzioni a tempo determinato, salvo per sostituzioni del personale a tempo indeterminato, nelle ipotesi di assenza dal servizio contemplate dalla legge e dal CCNL Commercio o di eventuali cessazioni;

b) criteri per il contenimento degli oneri retributivi:

- 1) divieto di corresponsione di trattamenti sostitutivi al godimento delle ferie e dei permessi previsti dalla legge e dal CCNL Commercio;
- 2) divieto di corresponsione di nuovi emolumenti e/o indennità aggiuntive al personale, non previsti dal CCNL Commercio.

Padova Attiva s.r.l. ha preso atto dei suddetti indirizzi con nota prot. n. 1185 del 10/10/2014 dell'Amministratore Unico e che il loro rispetto è stato monitorato dalla Provincia nell'ambito dei controlli interni sulle società ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL.

Di recente, con nota prot. n. 6820 del 18/01/2017, il Settore Risorse Finanziarie ha confermato alla Società la validità dei suddetti indirizzi fino a nuovo provvedimento dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.n. 175/2016.

Tutto ciò premesso:

- si procede alla determinazione degli obiettivi sulle spese di funzionamento di Padova Attiva per l'esercizio 2018 nella prospettiva di una loro riduzione complessiva rispetto agli esercizi precedenti, in conformità a quanto emerso con Delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 28/09/2017 di revisione straordinaria.
- si formalizzano, altresì, alcune indicazioni in materia di reclutamento ed acquisizione di beni e servizi, valide per tutto il triennio 2018 - 2020 ed, in ogni caso, fino a nuovo provvedimento e/o a modifiche legislative;
- si rinvia l'eventuale aggiornamento e/o l'integrazione degli obiettivi ad eventuali nuove interpretazioni giurisprudenziali delle disposizioni suddette, che tengano conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 100/2017, dando atto che gli stessi potranno essere inseriti, nell'ambito del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e adozione delle necessarie misure, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Si dà atto che al fine di determinare gli obiettivi sulle spese di funzionamento, nell'ottica di una loro riduzione, ma anche di un'oggettiva raggiungibilità è stato avviato un confronto con l'Amministratore Unico di Padova Attiva s.r.l.:

- sono stati richiesti alla Società i dati relativi alla spesa preventivata per il 2018, in relazione ai costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, ai costi per servizi ed ai costi per il personale;
- a Società ha fornito le informazioni richieste, trasmettendo uno schema di massima dei costi presunti per il 2018.

Gli obiettivi sulle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, per il 2018 sono i seguenti:

Voci costi di funzionamento Padova Attiva s.r.l.	Spesa 2016	Obiettivo 2017	Obiettivo 2018
1. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 832,00	€ 750,00	€ 700,00
2. costi per servizi	€ 429.497,00	€ 400.000,00	€ 350.000,00
3. costi per il personale	€ 196.859,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00

Con riferimento alla **voce n. 2 (costi per servizi)**, si precisa quanto segue:

a) i costi per servizi comprendono, in particolare:

I) i costi per il compenso annuale dell'Amministratore Unico e del Sindaco/Revisore Unico;

II) i costi per i servizi indispensabili per la gestione ordinaria amministrativa della società (consulenza contabile e fiscale, consulenza del lavoro, di supporto amministrativo gestionale);

III) i costi per eventuale, limitata consulenza legale, ove strettamente necessaria ai fini degli adempimenti di legge o della difesa in giudizio;

III) i costi dei servizi/incarichi necessari all'espletamento delle attività affidate dalla Provincia.

In merito a quest'ultima voce, si precisa che l'affidamento di servizi in house da parte della Provincia avviene previa presentazione da parte di Padova Attiva s.r.l. di idonea proposta tecnica economica, contenente piano industriale in cui debbono essere indicati tutti i costi da sostenere per l'espletamento del servizio, tra i quali eventuali costi per affidamento di servizi e/o incarichi. Tali ultimi costi si intendono, pertanto, autorizzati solo con l'affidamento del servizio.

b) Con riferimento alle **voci 1 e 2**, la Società procede all'affidamento di lavori, beni e servizi seguendo le procedure previste dal D.Lgs. n. 175/2016 e all'affidamento degli incarichi professionali mediante procedure comparative secondo le regole del proprio Regolamento interno. In ogni caso, non è consentito procedere ad acquisti e/o affidamenti (fatta eccezione per le utenze) in assenza di previa acquisizione di preventivo di spesa e attestazione della sua congruità.

- c)** Con riferimento alla **voce 3**, alla luce di quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016, e tenuto conto altresì dei vincoli alle assunzioni per le province:
1. la Società non può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per tutto il 2018;
 2. eventuali assunzioni a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile possono essere effettuate solo nei limiti consentiti dall'obiettivo di spesa, (ovvero per sostituzioni del personale a tempo indeterminato, nelle ipotesi di assenza dal servizio contemplate dalla legge e dal CCNL Commercio, o a seguito di eventuali cessazioni di personale in servizio a tempo indeterminato, etc.) previa autorizzazione della Provincia;
 3. nel 2018 la Società non può superare l'obiettivo di spesa indicato (€ 205.000,00), pari al costo del personale sostenuto il precedente esercizio;
 4. la Società non può corrispondere trattamenti sostitutivi al godimento delle ferie e dei permessi, previsti dalla legge e dal CCNL Commercio, né nuovi emolumenti e/o indennità aggiuntive al personale, non previsti dal CCNL Commercio.